

**Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

**Art. 62**

*(Spese sostenute direttamente dalla Regione)*

**1.** L'Amministrazione regionale provvede direttamente alle spese relative all'acquisizione di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni regionali, quali ad esempio:

- a)** la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
- b)** la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti e la stampa degli altri manifesti riguardanti il procedimento elettorale;
- c)** la stampa delle schede di votazione;
- d)** la stampa della modulistica, delle buste e delle pubblicazioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e dell'Ufficio centrale regionale;
- e)** la stampa delle pubblicazioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature e ogni altra pubblicazione a carattere informativo sul procedimento elettorale;
- f)** la stampa della pubblicazione relativa ai risultati della votazione;
- g)** il trasporto del materiale elettorale ai comuni;
- h)**

( ABROGATA )

**h bis)** l'acquisto delle urne elettorali.

(2)(3)

**1 bis.** A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e

friulano, i manifesti previsti dal comma 1, lettera b), sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria.

(1)

Note:

**1** Comma 1 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 26/2012

**2** Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 20/2015

**3** Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 10, comma 106, L. R. 45/2017